



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ. STACCATA DI FOGGIA

SEZIONE 26

SEZIONE

N° 26

REG. GENERALE

N° 2890/10

UDIENZA DEL

12/12/2011

ore 11:15

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FINI | LAZZARINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MERRA | VITO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALANTINO | MICHELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 2890/10 depositato il 21/10/2010
- avverso la sentenza n° 212/08/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FOGGIA proposto dall'ufficio: [REDACTED]

difeso da:

AVV. CAPELLO MARCELLO
VIA FONTANA N. 5 20122 MILANO

controparte:

difeso da:

VALERIO GAETANO
VIA MADONNA DELLA LIBERA N. 27/D 71019 VIESTE FG

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 244-245-246-247/244/05/06/07 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 244-245-246-247/244/05/06/07 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 244-245-246-247/244/05/06/07 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 244-245-246-247/244/05/06/07 TARSU/TIA 2007

25/12/11

12/12/2011

23/12/2011

Il Segretario
[Signature]

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

La società [redacted], esercente l'attività stagionale di "campeggio-villaggio turistico, riceveva dal Comune di [redacted] distinti avvisi di accertamento n. 243/08 per l'anno 2003, n. 244/2008 per l'anno 2004, n. 245/2008 per l'anno 2005, n. 246/2008 per l'anno 2006, n. 247/2008 per l'anno 2007 e n. 351/2010 per l'anno 2008, con il quale il Comune contestava la carenza/omessa denuncia relativa alla TARSU sul presupposto di una diversa "classe di contribuzione" di appartenenza, richiedendo una maggiore imposta.

La società al fine di evitare il contenzioso, inoltrava istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 c. 2 D. Lgs. 218/97 al quale il Comune non aderiva. Avverso gli accertamenti relativi agli anni 2004-2005-2006 e 2007, la società proponeva separati ricorsi evidenziando il comportamento tenuto dall'Ente che dinanzi all'istanza di accertamento con adesione regolarmente presentata, rispondeva che "l'istanza poteva essere accolta prima che il comune procedesse all'accertamento". Su tale punto specifico la ricorrente faceva rilevare che l'invito al contraddittorio non era una facoltà, bensì un obbligo posto a carico dell'ente impositore al fine di completare l'iter del procedimento per cui l'inosservanza impedirebbe la definitività del provvedimento iniziale. Da tale comportamento la società faceva discendere la nullità dell'atto, lamentava, inoltre, la nullità degli stessi per difetto di motivazione e per carenza di prova, dal momento che conteneva una motivazione standardizzata talmente generica da poter abbracciare tutte le violazioni possibili, non consentendo alla ricorrente di esercitare un'efficace difesa. In particolare evidenziava l'impossibilità di capire il metodo seguito per assoggettare a tassazione determinate aree, dal momento che mancava del tutto qualsiasi riferimento al sopralluogo, con riferimento agli elementi identificativi dei locali e delle aree nonché delle loro destinazioni e soprattutto il riferimento della norma violata e della norma sanzionatoria applicabile alla presunta irregolarità contestata, con evidente difficoltà di contestare da parte della società sia l'atto che il "quantum debeatur", atteso che gli atti risultavano privi dei criteri per determinare la categoria di appartenenza nonché i valori della tariffa. Tali carenze impedivano in sede contenziosa di formulare rilievi sia in diritto sia sui criteri di calcolo adottati concretizzando quindi la fondatezza della nullità degli stessi per carenza di motivazione. La società nel merito precisava che l'attività di "lido balneare" veniva esercitata solo nel periodo estivo e senza la disponibilità di alcun manufatto fisso o mobile che consenta l'esercizio di altre attività complementari di bar, ristorante, pizzeria ecc., e quindi evidenziava i presupposti per godere di una riduzione d'imposta. Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati per infondatezza ed illegittimità ed in via graduata una drastica riduzione della pretesa con vittoria di spese.

Con successive memorie la società faceva osservare che il Ministero delle Finanze con Ris. N. 551 del 1997 con riferimento alla determinazione delle categorie ai fini dell'applicazione della TARSU precisava che nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i comuni dovevano tener conto in ossequio all'art. 68 D.Lgs. 507/93 del criterio di

De
f

omogeneità e quindi comprendere in ciascuna di esse i locali e le aree che presentino analoga attitudine a produrre rifiuti con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività, mentre il comune nel caso in esame aveva deliberato lo scorporo in almeno dieci diverse tariffe per ciò che invece andava annoverato in un'unica voce tariffaria.

Il comune non si costituiva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia con sentenza n. 212/08/09, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva.

Con atto tempestivamente notificato, depositato in data 21/10/10 ed iscritto al RGA n. 2890/10, proponeva appello il Comune di [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Capello contestando l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 68 D. Lgs. 507/93. L'appellante censurava quanto ritenuto dal primo giudice allorché affermava:

- *che la volontà del legislatore era quella di configurare una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere e che il Comune deve tener conto in applicazione di quanto stabilito dall'art. 68 del criterio di omogeneità*
- *di dover dare adeguato rilievo al principio per cui aree che presentano la stessa potenzialità di rifiuti debbano essere tassate con il medesimo criterio*
- *rilevava il comportamento illegittimo del Comune di Vieste che invece per tali aree ha previsto tariffe diverse*

Il Comune sosteneva, che tali affermazioni erano in contrasto con la sentenza n. 8278/08 della Cassazione che aveva riconosciuto la legittimità della delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa superiore in virtù della maggiore capacità contributiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione. Concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la conferma degli opposti atti con vittoria di spese.

In data 16/02/11, si costituiva la società rappresentata e difesa dal dr. Gaetano Valerigi, facendo rilevare che le tariffe e le relative classi di contribuenza della Tarsu erano state approvate dalla Giunta nonostante l'art. 52 della L. 142/90 alla lettera g) ne disponeva la competenza ad opera del Consiglio limitatamente all'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e che tale competenza esclusiva era stata confermata dalla S.C. con sentenza n. 23836/09, con conseguente illegittimità per incompetenza funzionale disapplicabile dal giudice tributario ex art. 7 comma 5 D.Lgs. 546/92 con conseguenziale travolgimento dell'atto applicativo.

La società aggiungeva che la sentenza della Suprema Corte n. 8278/08 citata dall'appellante solo apparentemente pareva aver risolto la vexata quaestio, atteso che la stessa nei fatti e nella giurisprudenza di merito appare superata da un diverso e più recente orientamento che si sforza di coniugare la normativa con la concreta realtà fattuale allo scopo di evitare che il principio enunciato dalla Suprema Corte si traduca in una tassa svincolata da ogni regola e logica da risolversi in applicazione secondo libero arbitrio.

W
Stella

Asseriva, che la maggior parte dei comuni italiani si era discostato da tale principio, applicando nei fatti tariffe quasi similari alle civili abitazioni e alberghi con un leggero incremento a carico di questi ultimi (Allegati n. 2) e che la recente giurisprudenza di merito ha di fatto disatteso il principio espresso dalla Suprema Corte avendo ritenuto che fosse indispensabile, al fine di derogare al criterio della equiparazione di massima fissata dal Legislatore che i comuni fornissero una motivazione specifica "che eviti una situazione di arbitrio da parte dell'autorità comunale" (CIP Lecce n. 799/09 e CIP Palermo n. 381/09). Aggiungeva che il TAR della Campania aveva rilevato che "i Comuni nell'ipotesi in cui deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, aumenti delle tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie da applicare nell'anno successivo devono indicare le ragioni dei rapporti, stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3 del medesimo articolo. Su tale punto faceva osservare che nella delibera adottata dal comune di Vieste non si rilevavano le ragioni che giustificavano le determinazioni tariffarie adottate, comportanti un aumento delle aliquote applicate agli esercizi alberghieri, così come si rivelavano insufficienti ed esaurienti le considerazioni in merito alla necessità di coprire gli oneri del servizio (all. 5). La società inoltre si doleva della statuita immotivata compensazione delle spese del primo grado di giudizio e riproponendo gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati dal precedente giudice, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

In data 02/12/2011 il Comune di Vieste depositava memorie illustrative contestando l'inammissibilità dell'incompetenza funzionale della delibera di giunta trattandosi di eccezione nuova non sottoposta al vagito del primo giudice e contestando ogni avversa tesi ribadiva la legittimità del comportamento dell'ente e concludeva chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

La causa è decisa all'udienza del 13 dicembre 2011 che si svolge come da separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e l'appellata sentenza non merita di essere riformata. Questo Collegio condivide quanto statuito nell'impugnata sentenza in quanto è la stessa norma (art. 68 comma 2° D.Lgs. 507/93) a stabilire un'unica classificazione tariffaria per i locali, aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività, convivenze ed esercizi alberghieri, così equiparandole ai fini dell'imposizione all'odierno esame, come, del resto confermato anche dalla Risoluzione Ministeriale n. 55/1 che impone ai Comuni di adottare un criterio di omogeneità nella formulazione delle classificazione delle categorie a cui vanno poi correlate le diverse tariffe.

Al riguardo è nota a questa Commissione la sentenza della Suprema Corte n. 8278/2008 citata dal Comune appellante con la quale si è riconosciuta la legittimità della «delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime...».

Ciò nondimeno la citata sentenza non supporta, sic et simpliciter, le conclusioni alle quali perviene il Comune di [REDACTED] il quale si spinge a ritenere che la Suprema Corte abbia sostanzialmente avallato l'ipotesi di una delega in bianco dell'art. 68 D.LGS N. 507/1993 che si sostanzia in un'illogica quantificazione del tributo assolutamente arbitraria che sancirebbe, conseguentemente, una tassazione del tutto iniqua.

Ad avviso di questa Commissione, per contro, l'art. 68 del succitato D.LGS N. 507/1993 sancisce una differenziazione «in linea di massima» tra le diverse strutture che si profila come un limite al rialzo ma al tempo stesso anche al ribasso di alberghi, musei, edifici scolastici ecc, rispetto alle abitazioni. In mancanza, pertanto, di adeguata motivazione la tariffa dell'albergo, ovvero musei ecc, deve essere ridotta ed equiparata a quella delle civili abitazioni.

La stessa norma, dunque, non esprime soltanto una possibilità di aumento ma anche una possibilità di diminuzione rispetto a quella delle unità abitative tale da indurre a ritenere che una significativa differenziazione delle tariffe, ai fini del controllo di legittimità, vada adeguatamente motivata e documentata proprio al fine di evitare il paventato rischio della cd delega in bianco.

Quanto innanzi assume maggiore rilevanza se si considera che non tutte le strutture alberghiere offrono il servizio di ristorazione che potrebbe, tutto al più, giustificare una possibile maggiorazione della tassa, mentre nel caso in specie tale servizio è escluso, trattandosi di residence, e pertanto il Comune avrebbe dovuto giustificare le ragioni di una tariffa significativamente superiore a quella applicata per le unità abitative.

Sul punto non sembra esserci contrasto su quanto affermato dalla Suprema Corte con la citata sentenza allorché assume che «i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs 15/11/1993 N. 507 art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica» (Cass. Ord. N. 11655/2009).

Prova ne è che diverse Amministrazioni comunali, anche di grandi ed importanti città quali Milano, Pisa, Reggio Calabria ecc, come allegato da parte appellata, abbiano di fatto equiparato le strutture alberghiere alle civili abitazioni non ravvisando una differenziazione dei costi di produzione del servizio per le predette strutture in considerazione delle aree verdi, spazi aperti di uso comune, parcheggi ecc.

Per le suesposte considerazioni, il Collegio, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, uniformandosi alle numerosissime decisioni di merito pronunciate sul punto, disapplica il regolamento per difetto di motivazione ed in quanto ritenuto in contrasto con il principio generale dettato dal legislatore.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori di legge in favore del difensore costituito.

Foggia, li 12/12/2011.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



*